



## COMUNE DI VEDANO OLONA

*Provincia di Varese*

Ordinanza n. 62/2024

Oggetto: **Aree giochi comunali - provvedimenti riguardanti l'utilizzo in sicurezza**

### IL SINDACO

Vista la comunicazione prefettizia del 23 aprile 2024 prot. uscita N. 0017350 registrata con prot. entrata N. 5792 pari data avente ad oggetto “Cani vaganti sul territorio. Rischi per l’incolumità pubblica e la salute dei cittadini” in cui si richiama ai sindaci, quali Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, il potere sanzionatorio in materia;

Richiamate le ordinanze sindacali:

- n. 40/2020 di apertura parchi, aree giochi comunali, e Dog Area dal 19 maggio al 3 giugno 2020 per emergenza Covid-19;
- n. 51/2020 Aree giochi comunali durante l'emergenza Covid-19. Ulteriori provvedimenti;
- n. 88/2020 Aree giochi comunali - provvedimenti riguardanti l'utilizzo in sicurezza.

che con la presente si intendono superate a tutti gli effetti e vengono integralmente e formalmente revocate.

Considerato che i giochi pubblici per bambini installati a Vedano Olona sono omologati solo per minori fino a 12 anni di età;

Considerato, altresì, che nella seduta ordinaria del Consiglio Comunale del 30 giugno 2020 è stata approvata all'unanimità una mozione per istituire tramite ordinanza sindacale il divieto di fumo all'interno delle aree giochi comunali al fine di tutelare i minori dal fumo passivo e dal cattivo esempio degli adulti;

Considerato che il 27 maggio 2023 è stato inaugurato il Parco della Quercia Rossa in via General Cantore con nuovi giochi per bambini che vanno ad aggiungersi a quelli del Parco Spech, del Parco Fara Forni, di via Aldo Moro e di via Leopardi;

Ritenuto, quindi, di dover ribadire con l'emissione di una nuova ordinanza che per evidenti ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica, disponga che:

- L'uso dei giochi dovrà essere vietato alle persone che hanno compiuto il dodicesimo anno di età oltre i quali i giochi non sono omologati, non sono adeguatamente dimensionati e rischiano di diventare pericolosi per sé e per gli altri;
- Il divieto di fumo e utilizzo della sigaretta elettronica all'interno delle aree giochi per evitare l'esposizione al fumo passivo di minori;
- Il divieto di conduzione di cani di qualsiasi taglia e razza all'interno del perimetro delle aree gioco per motivi igienico sanitari, di richiamo per altri animali e di interferenza con il gioco dei bambini.

Richiamato il comma 4 e 5 dell'art.50 del D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267 “Il Sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge”;

Richiamato l'art. 35 del vigente Statuto comunale sui poteri di ordinanza del sindaco, l'efficacia del provvedimento e delle relative forme di pubblicità e accessibilità;

# ORDINA

Per le motivazioni indicate in premissa:

- **L'uso dei giochi è vietato alle persone che hanno compiuto il dodicesimo anno di età;**
- **È istituito il divieto di fumo e utilizzo della sigaretta elettronica all'interno delle aree giochi;**
- **È vietata la conduzione di cani di qualsiasi taglia e razza all'interno delle aree giochi.**

Il Responsabile dell'Area Tecnica voglia disporre conseguentemente apposita ed efficace cartellonistica per far rispettare la presente ordinanza e intraprendere ogni altra misura di legge e prevista dalle linee guida specifiche riguardanti le aree gioco.

## DISPONE

l'invio della stessa:

- Alla PREFETTURA di Varese;
- Al COMANDO STAZIONE dei CARABINIERI di Malnate (VA);
- Al COMANDO DI POLIZIA LOCALE – Sede –
- Al Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Vedano Olona
- Alle Guardie Eco-Zoofile OIPA di Varese e provincia – Sede di Gallarate

## AVVERTE

- che ai sensi dell'art. l'art. 7bis del D. Lgs. 18.08.2000, n.267, salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni previste dalla presente ordinanza ovvero limiti di età dell'utilizzo delle aree giochi, divieto di fumo e divieto di conduzione cani **è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 300,00 euro;**
- che ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo del Comune;
- che sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza la Polizia Locale e le Forze dell'Ordine con la raccomandazione che nella prima settimana di applicazione prevalga l'aspetto informativo e dissuasivo rispetto a quello sanzionatorio.

Di ogni e qualsiasi novità dovrà essere data tempestiva notizia al Sindaco per l'adozione dei provvedimenti necessari.

La presente ordinanza revoca e sostituisce integralmente le ordinanze sindacali in materia e in particolare le ordinanze n. 40/2020, n. 51/2020 e n. 88/2020; rimarrà in vigore fino a nuova disposizione e sarà resa pubblica mediante pubblicazione all'albo Pretorio Comunale nonché attraverso il sito internet comunale.

Vedano Olona, 9 maggio 2024

Il Sindaco  
(Dott. Cristiano Citterio)